



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2000, proposto da:
Dalle Carbonare Luigina, rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Tassetto,
Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre,
via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Thiene - (Vi), rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello
Gussoni, Alberto Borella, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in
Venezia, Dorsoduro, 3593; Regione Veneto - (Ve), rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

- della DCC 30.6.1998 n. 70 e della DGR 11.4.2000 n. 1622 con cui il Comune di
Thiene ha adottato e, rispettivamente, la Regione ha approvato la variante generale
al PRG;

- della DCC 19.10.2004 n. 245 con cui il Comune di Thiene ha adottato la variante
parziale al PRG;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Thiene - (Vi) e di Regione Veneto - (Ve);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente, proprietaria di un'area di circa mq 8.400 nel Comune di Thiene, ha impugnato gli atti di adozione e di approvazione della variante generale al piano regolatore del Comune stesso lamentando l'illegittima reiterazione (per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili) del vincolo preordinato all'esproprio incidente sulla propria area – vincolo già istituito con il PRG del 1975, ma decaduto per inutile decorso del termine nel 1980 -, proponendo altresì istanza di risarcimento del danno.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, poi, l'interessata ha impugnato la delibera consiliare 19.10.2004 n. 245 di adozione di una variante parziale con cui il Comune di Thiene aveva reiterato il vincolo “de quo” per la medesima finalità rappresentata dalla necessità di realizzare il prolungamento della strada “Gasparona”.

Resisteva in giudizio il Comune intimato eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità del gravame (per incompatibilità tra la domanda di risarcimento del danno da vincolo illegittimo proposta all'intestato Tribunale e la domanda, successivamente formulata avanti alla Corte d'Appello, di liquidazione del giusto

indennizzo per [legittima] imposizione del vincolo) e comunque opponendo, nel merito, la sua infondatezza e chiedendone quindi la reiezione.

Anche la Regione Veneto, costituitasi, rilevava l'infondatezza delle censure proposte nei suoi confronti ed instava, pertanto, per la reiezione del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 febbraio 2014.

DIRITTO

1.- È infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune per avere l'interessata investito nel 2006 la Corte d'Appello di Venezia al fine di ottenere la quantificazione di un congruo indennizzo conseguente alla reitera del vincolo, indennizzo che presuppone il riconoscimento della (ovvero l'acquiescenza alla) legittimità del vincolo imposto.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 327/2001, infatti, il proprietario deve proporre, a pena di decadenza, l'opposizione all'indennizzo offerto dall'Amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di stima: è evidente, pertanto, che il proprietario che avesse impugnato avanti al TAR il vincolo, siccome illegittimo, per ottenere il suo annullamento ed il conseguente risarcimento rischierebbe di perdere sia il risarcimento (qualora il TAR giudicasse legittimo il vincolo imposto), sia l'equo indennizzo (qualora non avesse contestato tempestivamente avanti all'AGO l'indennizzo stesso offerto dall'Amministrazione).

Non è, dunque, la contestualità delle domande (di risarcimento del danno da vincolo illegittimo e, rispettivamente, di indennità da vincolo legittimo) a determinare l'incompatibilità tra i relativi procedimenti, ma soltanto l'eventuale, sopravvenuta decisione in merito ad uno di essi: a tal proposito, va osservato che la Corte d'Appello di Venezia ha sospeso il procedimento azionato avanti ad essa in attesa dell'esito del presente giudizio, in attesa di conoscere, cioè, se il vincolo a cui è stata assoggettata l'area dell'interessata sia legittimo o illegittimo.

2.- Analogamente infondata è l'ulteriore affermazione secondo cui la sopravvenuta approvazione, nelle more del giudizio, di successivi strumenti urbanistici avrebbe privato la ricorrente dell'interesse alla decisione sul presente gravame: è evidente, infatti, che i nuovi atti di pianificazione non possono aver influito sul carattere (illegittimo o meno) del vincolo espropriativo apposto con le varianti impugnate e sul conseguente diritto al risarcimento chiesto dall'interessata.

3.- Né può invocarsi l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento per decorso del termine decennale, giacché, giusta la norma contenuta nell'art. 2943 c.c., "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio".

4.- Può dunque esaminarsi il proposto gravame nel merito.

4.1.- Con le prime tre censure la ricorrente assume la violazione dell'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e l'eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione in quanto il Comune, nel reiterare con l'impugnato provvedimento del 1998 il vincolo espropriativo imposto sul proprio terreno nel 1975 (e da allora, pur scaduto nel 1980, asseritamente gravante con continuità in virtù sia dei tentativi effettuati dall'Amministrazione per reiterarlo adottando delle varianti al PRG una prima volta nel 1994 e poi nel 1997, sia dell'operatività delle misure di salvaguardia che avrebbero precluso ogni possibilità di utilizzare economicamente il bene), avrebbe omesso la necessaria giustificazione e l'adeguato indennizzo (con conseguente imputazione al bilancio).

La censura non ha pregio.

Premesso che la stessa ricorrente conviene sul mancato seguito delle delibere comunali del 1994 e del 1997 con cui veniva disposta, fra l'altro, la reiterazione del vincolo, deve richiamarsi il principio secondo cui il diritto all'indennizzo correlato alla formale reiterazione del vincolo compete solo a condizione che tale reiterazione sia stata adottata con piena efficacia, con la conseguenza che il fatto

costitutivo del diritto all'indennizzo non è individuabile nell'imposizione originaria di un vincolo di inedificabilità, e neanche nella protrazione di fatto del medesimo dopo la sua decadenza. Il relativo obbligo, invero, sorge in seguito all'atto che formalmente ed esplicitamente reitera il vincolo una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea dello stesso: tale reiterazione non è desumibile nel caso di protrazione di fatto del vincolo, e neppure per implicito da atti di diniego di domande di autorizzazione lottizzatoria o di concessione (Cass. civ., I, 26.1.2007 n. 1754; SS.UU. 19.4.2010 n. 9302).

Nè la situazione che si crea a seguito delle cc.dd. "misure di salvaguardia" è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, attesa la provvisorietà del regime urbanistico caratterizzato dall'applicazione dei limiti di salvaguardia previsti dalla normativa per le aree bianche, che, se da un lato non elimina una redditività del fondo, dall'altro non crea nel proprietario alcuna aspettativa in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie dell'area.

D'altro canto, il proprietario non resta senza tutela a fronte dell'inerzia dell'ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione oppure reagire alla stessa attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo, con la conseguenza che solo in caso di persistente inerzia a seguito di questa procedura potrà configurarsi la lesione al bene della vita identificabile (non già nello "ius aedificandi", attesa l'impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell'esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio, ma) nell'interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà (Cass. civ., I, 31.3.2008 n. 8348).

Orbene, nel caso di specie il vincolo imposto nel 1975 sull'area della ricorrente era scaduto nel 1980: da allora, l'area è rimasta "zona bianca" (senza che la proprietaria si avvallesse dei rimedi previsti dall'ordinamento per imprimerle una destinazione) per quasi vent'anni (durante i quali il progetto di realizzazione dell'opera era stato presumibilmente abbandonato) fino al 1998, allorché il Comune, conformandosi alla previsione degli enti competenti – il prolungamento della "Gasparona" era destinato al collegamento tra l'autostrada A31 e la strada Pedemontana veneta, di competenza dell'ANAS -, ha adottato una variante generale con la quale ha, fra l'altro, ripristinato (ma in maniera parzialmente diversa, con le opportune modifiche suggerite dal tempo trascorso) il vincolo preordinato alla realizzazione della strada: ora, affermare che vi è continuità tra un vincolo scaduto ed il suo ripristino effettuato con modifiche ed assestamenti (essendo parzialmente diversa sia la localizzazione dell'opera, sia le aree effettivamente asservite) quasi vent'anni dopo mediante una variante generale - è "ius receptum" che un atto di pianificazione generale, tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione, non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base -, e che quindi tale ripristino ha bisogno di una adeguata motivazione che faccia escludere il contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, appare quanto meno azzardato, tenuto conto, appunto, del rilievo che assume, onde considerare "reiterato" ai fini della necessità di congrua motivazione, il vincolo imposto "ex novo" dopo molto tempo, durante il quale era inattuale, e per ciò stesso inesistente, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Senza pretermettere che, anche a voler qualificare la nuova imposizione come normale "reitera" di vincolo, la giurisprudenza ritiene che in occasione del primo rinnovo del vincolo è sufficiente richiamarsi alle originarie valutazioni per giustificare l'ulteriore imposizione (cfr. CdS, Ap, 24.5.2007 n. 7).

Quanto, poi, alla dedotta, mancata previsione di un adeguato indennizzo con relativa imputazione al bilancio comunale, va osservato che – anche ad accedere alla tesi della ricorrente secondo cui la delibera del 1998 avrebbe reiterato un vincolo finalizzato all'espropriazione - il principio della spettanza di un indennizzo al proprietario nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (introdotto nell'ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999) non rileva per la verifica della legittimità del provvedimento che ha disposto la reiterazione, e ciò in quanto in sede di adozione di una variante allo strumento urbanistico, volta all'imposizione del vincolo espropriativo, l'Amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all'an e al quantum, sia perché potrebbe non seguire l'approvazione regionale, sia perché la quantificazione richiede complessi accertamenti su elementi di fatto che solo il proprietario può rappresentare al termine del procedimento di pianificazione (CdS, IV, 27.12.2006 n. 7863).

I profili attinenti al pagamento dell'indennizzo non attengono, dunque, alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione della giurisdizione civile.

Tale principio è stato ora esplicitato dall'art. 39, I comma del DPR n. 327/2001, il quale ha previsto che, a seguito della reiterazione, il proprietario possa attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale deve provare "l'entità del danno effettivamente prodotto", quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla Corte d'Appello.

Nel quadro normativo vigente, dunque, continua a sussistere il principio per il quale gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all'esproprio, non devono prevedere la spettanza di un indennizzo, fermo restando il diritto del proprietario

di ottenere - in presenza dei relativi presupposti - l'indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.

4.2.- L'infondatezza del quarto motivo - con cui la ricorrente censura la violazione dell'art. 17, XL comma della legge n. 127/1997 per mancato invio al CoReCo entro cinque giorni dell'impugnata delibera di adozione della variante generale - è mera conseguenza della constatazione che la delibera "de qua" non è assoggettata al regime del controllo preventivo (cfr. TAR Veneto, I, 24.2.2001 n. 440), sicchè la richiamata disposizione non si applica alla fattispecie in esame.

4.3.- È inammissibile per genericità, e comunque infondata, invece, l'ulteriore doglianza con cui si lamenta la mancata controdeduzione "in modo esaustivo alle osservazioni presentate dalla ricorrente", nonché la mancata ripubblicazione della variante a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni: inammissibile perchè l'interessata ha ommesso di indicare quali sarebbero le proprie osservazioni non esaustivamente controdedotte dal Comune (onde consentire al giudice il riscontro della fondatezza della censura) e, comunque, infondata perchè le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1150 del 1942 hanno natura di meri apporti collaborativi, onde la loro reiezione non richiede una specifica motivazione; quanto, poi, alle osservazioni accolte, non sussiste l'obbligo di ripubblicazione del piano qualora le modifiche conseguentemente apportate non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano (cfr. CdS, IV, 12.2.2013 n. 845): circostanza, questa, che non può essere verificata in difetto di puntuale enucleazione da parte dell'interessata.

4.4.- Né merita accoglimento l'affermazione della ricorrente secondo cui non il Consiglio, ma la Giunta comunale sarebbe competente a controdedurre alle osservazioni.

Poiché, infatti, l'art. 32, II comma, lett. b) della legge n. 142/1990 attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, rientra parimenti nella competenza dello stesso organo, essendone elemento funzionalmente costitutivo, la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni proposte dagli interessati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1150 del 1942.

4.5.- Con il successivo rilievo, poi, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 45 della LR n. 61/1985 per avere la Regione introdotto modificazioni d'ufficio al piano regolatore al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla richiamata norma.

Il rilievo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che relativamente all'area di proprietà dell'odierna ricorrente, di cui si controverte, la Regione non ha introdotto alcuna modifica d'ufficio, ma si è limitata ad approvare la disciplina urbanistica elaborata dal Comune.

4.6.- Analogamente inammissibile per difetto di interesse e, altresì, per genericità è l'ultima censura del ricorso principale con cui l'interessata lamenta la mancata ripubblicazione del piano a seguito delle modifiche d'ufficio introdotte dalla Giunta regionale: è inammissibile per difetto di interesse in quanto – come si è detto - le modifiche apportate dalla Regione non riguardano l'area oggetto del contendere, ed è inammissibile per genericità in quanto la ricorrente non ha indicato quali siano le modifiche che, avendo carattere “sostanziale”, avrebbero mutato l'originaria identità del piano.

4.7 – La testè riscontrata infondatezza/inammissibilità delle censure svolte dalla ricorrente e dunque, specularmente, la conseguente legittimità della contestata variante generale comporta l'automatica reiezione della domanda conclusiva di risarcimento del danno.

5.- In prosieguo – come si è già accennato in narrativa - la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la variante adottata dal Comune con la delibera consiliare n. 245/2004 che aveva reiterato il vincolo sull'area in proprietà per la realizzazione della medesima opera viaria ed imposto, conseguentemente, le precedenti limitazioni al suo utilizzo.

5.1.- Relativamente ai proposti motivi aggiunti si trascura, per l'evidente inconsistenza, il primo appunto con cui la ricorrente deduce l'illegittimità della nuova variante derivata dall'illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale, riscontrato infondato.

5.2.- Con il secondo motivo si assume che anche in sede di adozione della nuova variante si è reiterato il vincolo preordinato alla realizzazione della "Gasparona" senza una congrua motivazione.

Il motivo non merita condivisione.

L'analisi condotta dal progettista (cfr. la relazione e gli elaborati facenti parte integrante della delibera consiliare: doc. 5 del Comune, a cui si rinvia per un compiuto confronto) fornisce, infatti, la dimostrazione dell'approfondito esame effettuato ai fini della predisposizione della variante, individuandosi le aree sulle quali era opportuna la reiterazione del vincolo (con conseguente indennizzo alla stregua dei criteri ivi indicati) e quelle, invece, ove si riteneva di non reiterarlo, assumendo eventualmente vincoli conformativi

Per quanto riguarda, in particolare, i vincoli relativi alle realizzande sedi viarie extra urbane e, specificatamente, al raccordo della strada provinciale "Nuova Gasparona" con la strada statale n. 349 ed il casello autostradale, dopo aver precisato che "la reiterazione è necessaria in relazione alla complessità della progettazione (opera sovracomunale) e all'intervenuto passaggio di competenze viabilistiche tra enti diversi", si afferma che "fino a Via dell'Autostrada rimane il tracciato invariato; il tratto successivo verso Malo viene eliminato in quanto

superato dalla realizzazione della variante alla SP della Molina raccordata con la rotatoria; relativamente alla variante alla SP della Molina vengono inserite opere già realizzate quali la nuova rotatoria e il tratto stradale da Via dell'Economia al ponte sull'autostrada".

La reiterazione del vincolo a viabilità dell'area in proprietà della ricorrente risultava, dunque, ampiamente giustificato dalla necessità di conformare la disciplina urbanistica comunale con la progettata realizzazione della bretella di collegamento tra il casello autostradale A31 di Thiene e la strada provinciale "Nuova Gasparona", e cioè con il progetto preliminare, denominato "Riqualificazione della viabilità esterna al casello della A31 di Thiene", che era stato predisposto dalla Società Autostrada BS-VR-VI-PD nel 2004 ed è stato approvato dal Comune di Thiene con DGC n. 46/2005, opera, peraltro, inserita nella convenzione stipulata tra la Società Autostrada BS-VR-VI-PD e l'ANAS ed inserita nel relativo Piano finanziario (cfr. i docc. 18, 23 e 25 del Comune).

Donde l'insussistenza dell'asserito difetto di motivazione e, peraltro, l'evidente "interesse della collettività alla realizzazione di tale opera".

5.3.- Con il terzo motivo aggiunto la ricorrente afferma la violazione dell'art. 11, I comma del DPR n. 327/2001 e dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati dall'adozione della variante.

Anche tale motivo non ha pregio.

L'art. 11, I comma, lett. a) del DPR 327 del 2001 stabilisce che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che risulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento "nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica".

La norma positivizza l'orientamento giurisprudenziale che riconosceva l'applicazione delle garanzie partecipative esclusivamente ai casi di variante limitata e ad oggetto specifico, di variante, cioè, che riguarda un'area limitata del territorio e si propone la realizzazione di una singola opera pubblica.

Il riconoscimento normativo delle garanzie partecipative è la conseguenza di quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la limitatezza territoriale dell'intervento urbanistico e degli scopi perseguiti impone l'obbligo di una motivazione specifica.

Mentre, invero, il piano regolatore e la variante generale trovano sufficiente motivazione nei criteri posti a base del piano stesso e che sono indicati nella relazione ad esso allegata, in caso di variante parziale il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree. La motivazione vale in tal caso a mettere in evidenza le ragioni del mutamento delle originarie valutazioni generali di piano e degli obiettivi da perseguire, in modo che la specifica previsione risulti coerente con le linee di sviluppo dello strumento urbanistico. Spesso, inoltre, quando viene inserito nello strumento urbanistico un vincolo preordinato all'espropriazione che ha per oggetto una singola opera si anticipano scelte discrezionali che sono di regola proprie della pianificazione particolareggiata. Poiché ciò dispensa l'Amministrazione dal dover motivare nella fase attuativa ed in particolare nella dichiarazione di pubblica utilità le scelte discrezionali già effettuate, la giurisprudenza afferma che l'onere della motivazione, ed il contraddittorio, devono risalire al momento in cui tali scelte sono fatte, cioè al momento dell'adozione della variante specifica.

Orbene, nel caso di specie la variante approvata dal Comune, pur non avendo carattere generale, riguarda tuttavia (non già un'unica opera da realizzare sul terreno della ricorrente, ma) una serie di opere, con la conseguenza che non è una

variante ad oggetto specifico per la quale si doveva adempiere all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dal richiamato art. 11, I comma del DPR n. 327/2001.

Né il contraddittorio nella scelta pianificatrice sarebbe necessario ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché, secondo pacifica giurisprudenza, le esigenze di contraddittorio trovano ampio soddisfacimento, in sede di procedimento pianificatorio, negli istituti dell'adozione e pubblicazione dello strumento e delle osservazioni su di esso formulabili dagli interessati (cfr., da ultimo, CdS, IV, 22.11.2013 n. 5547): l'art. 11, V comma del citato DPR n. 327 stabilisce, infatti, che “restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici”.

5.4.- L'inconferenza dell'ultimo rilievo – volto a censurare i criteri adottati dall'Amministrazione per la liquidazione dell'indennizzo conseguente alla reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio – è conseguente alla considerazione che in materia urbanistica spetta al giudice ordinario, e specificamente alla Corte d'Appello (art. 39, III comma del DPR n. 327/2001), la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità (mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato: Cass. civ. SS.UU. 19.4.2010 n. 9302 cit.): sicchè trattandosi, nella specie, di criteri espressamente correlati alla quantificazione dell'indennizzo per (legittima) reiterazione del vincolo, di competenza dell'AGO, è affatto irrilevante la condivisione o meno dei criteri stabiliti dal Comune.

6.- Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.

Apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)